



TINEXTA GROUP

Legge 30 dicembre 2023 n. 213

LEGGE DI BILANCIO 2024

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

Publicata in Gazzetta ufficiale, Supplemento ordinario n. 40/L alla Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023

Disposizioni di interesse in materia di lavoro

Sommario

1. RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO	5
<i>Articolo 1, comma 15 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)</i>	5
<i>Articolo 1, commi 16 e 17 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)</i>	5
<i>Articolo 1, comma 18 (Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa)</i>	6
<i>Articolo 1, commi 21-25 (Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)</i>	6
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE	7
<i>Articolo 1, commi 60-62 (Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)</i>	7
<i>Articolo 1, commi 94-98 (Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione)</i>	7
3. LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE SOCIALI	10
<i>Articolo 1, commi 126-130 (Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione)</i>	10
<i>Articolo 1, commi 136-138 (APE sociale e Opzione donna)</i>	10
<i>Articolo 1, commi 139 e 140 (Disposizioni in materia di pensione anticipata)</i>	11
<i>Articolo 1, comma 141 (Pensionamento anticipato dei poligrafici)</i>	11
<i>Articolo 1, commi 142-155 (ISCRO)</i>	11
<i>Articolo 1, comma 156 (Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)</i> ..	12
<i>Articolo 1, commi 168-176 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)</i>	12
<i>Articolo 1, comma 179 (Misure in materia di congedi parentali)</i>	13
<i>Articolo 1, commi 180-182 (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)</i>	13
<i>Articolo 1, commi 191-193 (Assunzione vittime di violenza nel settore privato)</i>	14
<i>Articolo 1, commi 198-200 (Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sulle prestazioni sociali nei settori della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave)</i>	14
<i>Articolo 1, comma 202 (Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)</i>	14
<i>Articolo 1, commi 205 e 206 (Esclusione dell'Agenzia del demanio dall'ambito di applicazione dei trattamenti ordinario e straordinario di integrazione salariale)</i>	14

<i>Articolo 1, commi 210-216 (Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali)</i>	15
4. CRESCITA E INVESTIMENTI	16
<i>Articolo 1, comma 298 (Destinazione delle risorse non impiegate del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria)</i>	16
<i>Articolo 1, commi da 315 a 317 e 322 (Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)</i>	16
<i>Articolo 1, commi 389-392 e 394-396 (Proroga dello stato di emergenza e attività di assistenza sul territorio nazionale connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)</i>	17
<i>Articolo 1, commi 455-463 (Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario)</i>	18
<i>Articolo 1, commi 480-483 (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)</i>	18
<i>Articolo 1, comma 520 (Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale)</i>	18
<i>Articolo 21 (Entrata in vigore)</i>	18

Premessa

È stata pubblicata la Legge di bilancio 2024 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Si fornisce un primo riepilogo delle principali disposizioni contenute nel provvedimento di interesse in materia di lavoro, sulla base del testo pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il testo definitivo della legge presenta sia conferme che modifiche, sia sostanziali che formali con riferimento alla numerazione degli articoli e dei commi, rispetto al Disegno di legge (AS 926) in precedenza analizzato.

Salvo specifiche decorrenze previste dalle disposizioni, la Legge di bilancio 2024 è in vigore dal 1° gennaio 2024.

Riferimento: Legge 30 dicembre 2023 n. 213, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Supplemento ordinario n. 40/L alla Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023

1. RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

<p>Articolo 1, comma 15 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)</p>	<p>Per l'intera annualità 2024, quindi, non ancora a regime, sono riconosciute le misure introdotte dalla legge di bilancio 2022 e modificate, da ultimo, dal DL Lavoro.</p> <p>Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore, di importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; – 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. <p>Diversamente dalle misure previste per gli anni 2022 e 2023, l'esonero in commento non ha effetti sul rateo di tredicesima.</p>
<p>Articolo 1, commi 16 e 17 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)</p>	<p>Anche per l'anno d'imposta 2024, viene innalzato il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit ex art. 51, comma 3, TUIR (258,23 euro).</p> <p>Rispetto alla disciplina vigente l'anno scorso, viene disposto un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione. L'ampliamento opera sia con riferimento alla platea dei destinatari dell'innalzamento della soglia che dei benefici erogabili in esenzione da imposizione.</p> <p>Con riferimento ai destinatari, l'innalzamento del limite ordinario di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente pari a 258,23 euro assume le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il limite è aumentato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR; – il limite è aumentato a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. <p>Nel 2024, inoltre, oltre ai benefici in natura beneficeranno della misura agevolativa – nel rispetto dei tetti sopra indicati - anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore con riferimento alle spese per:</p>

	<p>a) utenze domestiche di acqua, elettricità e gas, come già avvenuto per l'anno 2022 e 2023;</p> <p>b) contratto di locazione della prima casa oppure interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</p>
<p>Articolo 1, comma 18 (Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa)</p>	<p>Viene prorogata, anche per l'anno 2024, la riduzione, dal 10% al 5%, dell'imposta sostitutiva applicata ai premi di produttività e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa ai lavoratori dipendenti privati in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali (cd. detassazione dei premi di risultato).</p>
<p>Articolo 1, commi 21-25 (Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)</p>	<p>Viene previsto, anche per il 2024, il riconoscimento di somme a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte, per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per il lavoro notturno.</p> <p>Nel 2024, il trattamento in questione è riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, che siano impiegati, non solo nel comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ma anche negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.</p>

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE

<p>Articolo 1, commi 60-62 (Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)</p>	<p>Al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'INPS devono raggiungere la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati. I due enti dovranno inoltre, di concerto, svolgere attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzare interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.</p> <p>Con l'obiettivo di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni in capo al contribuente, l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dello stesso i dati e le informazioni acquisite dallo scambio con la banca dati INPS, utilizzandoli altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie (lettere di compliance).</p>
<p>Articolo 1, commi 94-98 (Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione)</p>	<p>Al fine di prevenire o comunque contrastare condotte illecite, vengono incrementati i vincoli nella compensazione dei debiti con crediti tramite modello F24.</p> <p><u>Compensazione di crediti INPS e INAIL in F24</u></p> <p>A partire dal 1° luglio 2024, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, già previsto in caso di compensazione di crediti di natura fiscale (art. 37, c.49-bis, D.L. n. 223/2006), è esteso anche alla compensazione tramite F24 di crediti maturati a titolo di contributi INPS e premi INAIL.</p> <p>Sempre in tema di compensazione, viene disposto un intervento di raccordo all'interno di un'altra norma (art. 11, c. 2, D.L. n. 66/2014), esplicitando anche all'interno della stessa che i versamenti in compensazione sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, anche qualora dall'operazione di compensazione si generi un saldo positivo.</p> <p>Il monitoraggio della compensazione dei crediti per contributi INPS e premi INAIL comporta anche la regolamentazione del termine trascorso il quale è possibile fruire del credito in compensazione. In particolare:</p>

	<p>- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata rispettando i criteri sintetizzati nella seguente tabella</p> <table border="1" data-bbox="518 436 1412 1377"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 436 901 481">Soggetto</th> <th data-bbox="901 436 1412 481">Compensazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 481 901 952">Datori di lavoro non agricoli</td> <td data-bbox="901 481 1412 952"> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di crediti emergenti dalle denunce mensili Uniemens, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; • in caso di crediti emergenti da note di rettifica passive, dalla data di notifica delle note stesse; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 952 901 1131">Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola</td> <td data-bbox="901 952 1412 1131">a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1131 901 1377">Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps</td> <td data-bbox="901 1131 1412 1377">a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota:</i> I termini sopra riportati scandiscono una tempistica per la verifica "formale" della sussistenza del credito nell'ambito della dichiarazione e la norma specifica che resta impregiudicata la verifica da parte di INPS della correttezza sostanziale del credito compensato. Inoltre, sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della L. 335/1995.</p> <p>- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non solo per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della</p>	Soggetto	Compensazione	Datori di lavoro non agricoli	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di crediti emergenti dalle denunce mensili Uniemens, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; • in caso di crediti emergenti da note di rettifica passive, dalla data di notifica delle note stesse; 	Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge	Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps	a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge
Soggetto	Compensazione								
Datori di lavoro non agricoli	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di crediti emergenti dalle denunce mensili Uniemens, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; • in caso di crediti emergenti da note di rettifica passive, dalla data di notifica delle note stesse; 								
Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge								
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps	a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge								

partita Iva, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita Iva correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Specifici provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL andranno a definire l'efficacia operativa, anche progressiva, nonché le modalità pratiche di attuazione delle nuove modalità di fruizione dei crediti INPS e INAIL in compensazione con modello F24.

Preclusione in caso di iscrizione a ruolo per importi superiori a 100 mila euro

A decorrere dal 1° luglio 2024, è esclusa la possibilità di ricorrere alla compensazione di crediti in F24 ai contribuenti che abbiano iscritti a "ruolo" debiti per imposte erariali e relativi accessori o per accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione (art. 37, c. 49-quinquies, D.L. n. 223/2006).

In tale caso non si applicano i principi a favore della tutela dell'integrità patrimoniale disposti dallo Statuto del contribuente (art. 8; L. n. 212/2000).

Il vincolo decade a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Restano ferme le disposizioni dei commi 49-ter (l'Agenzia può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora, in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai fini della verifica delle relative condizioni.

3. LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE SOCIALI

<p>Articolo 1, commi 126-130 (Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione)</p>	<p>In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi fino al 2023 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, parificandoli a periodi di lavoro.</p> <p>L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa al 31/12/1995 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato.</p> <p>La facoltà di riscatto è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o parenti e affini entro il 2° grado.</p> <p>Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato in unica soluzione oppure, ad eccezione di ipotesi specifiche, in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi di rateizzazione.</p> <p>Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto potrebbe anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, la spesa sostenuta dal datore di lavoro è deducibile dal reddito dello stesso (r. di impresa o da lavoro autonomo), mentre il beneficio fruito dal dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro di quest'ultimo (ex art. 51, c. 2, lett. a), TUIR).</p> <p>In generale, l'onere del riscatto è deducibile dall'imposta sui redditi, in base al principio generale che consente la deduzione anche per i contributi previdenziali facoltativi versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR).</p>
<p>Articolo 1, commi 136-138 (APE sociale e Opzione donna)</p>	<p>L'Ape Sociale viene prorogata fino al 31/12/2024, con un incremento del requisito anagrafico dagli attuali 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Si introduce l'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000 euro annui.</p> <p>Opzione Donna viene confermata per il 2024 con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate), a condizione che siano raggiunti 61 anni (anziché 60 anni, previsti fino al 31/12/2023). È confermato quanto</p>

	<p>previsto dalla precedente versione circa i requisiti di anzianità contributiva (35 anni di contributi al 31/12/2023) e la riduzione dell'età anagrafica per l'accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli.</p>
<p>Articolo 1, commi 139 e 140 (Disposizioni in materia di pensione anticipata)</p>	<p>È confermata la proroga di un anno di "Quota 103" (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia, per chi aderirà nel 2024, l'intera pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo.</p> <p>Inoltre, aumenta il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico: rispetto agli attuali 3 mesi (6 mesi per i dipendenti pubblici) l'attesa sale a 7 mesi per i privati e a 9 mesi per i dipendenti pubblici.</p> <p>Confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l'assicurato di rinunciare alla pensione "Quota 103" e optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico.</p>
<p>Articolo 1, comma 141 (Pensionamento anticipato dei poligrafici)</p>	<p>Per gli anni dal 2024 al 2027, è autorizzata la spesa finalizzata all'accesso, anche nell'anno 2024, al pensionamento anticipato (ossia con anzianità contributiva ai fini IVS di almeno 35 anni) da parte dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro, in data compresa tra l'1/1/2020 e il 31/12/2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015.</p>
<p>Articolo 1, commi 142-155 (ISCRO)</p>	<p>Con la bozza della Legge di Bilancio viene portato a regime l'istituto della ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023.</p> <p>Si tratta di una indennità riconosciuta a richiesta, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata dell'INPS che esercitano per professione abituale, attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni. Si ricorda che in tale gestione sono iscritti anche i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrano in altri regimi pensionistici obbligatori di base.</p> <p>Le modalità e i termini di presentazione restano invariati: le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica sui consueti canali del sito INPS o attraverso gli istituti di Patronato, entro il 31 Ottobre per il relativo anno di fruizione.</p>

	<p>Si evidenzia che per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'implementazione della prestazione, si prevede a partire dall'anno 2024 un incremento pari a 0,35 punti dell'aliquota dovuta alla Gestione separata.</p>
<p>Articolo 1, comma 156 (Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)</p>	<p>Sono apportate modifiche agli artt. 6 e 10 del RDL n. 1918/1937, recante norme in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare. In particolare, per gli eventi di malattia insorti dall'1/1/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'indennità giornaliera di malattia è ridotta dal 75% al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro (ai sensi del RDL n. 1733/1933); – si modifica il sistema di calcolo dell'indennità, stabilendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia; qualora l'evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
<p>Articolo 1, commi 168-176 (Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)</p>	<p>Sono previsti, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, alcuni rifinanziamenti per consentire la proroga, per l'anno 2024, di specifiche misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti da imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – del settore dei <i>call center</i>, in caso di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa; – del settore della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (L. n. 250/1958), in caso di sospensione dal lavoro dovuta a misure di arresto temporaneo (indennità onnicomprensiva pari a 30 euro giornalieri); – operanti in aree di crisi industriale complessa (trattamenti di CIGS in deroga ai limiti di durata vigenti e di mobilità in deroga); – sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (trattamenti di CIGS per il triennio 2024-2026, in caso di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa); – che cessino l'attività produttiva (trattamento di CIGS per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberanti del personale, per un periodo massimo di 12 mesi); – del Gruppo ILVA; – aventi rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del lavoro (ulteriore periodo di CIGS, in

	<p>deroga alla normativa vigente, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, in caso di riorganizzazione o CDS, ovvero di 6 mesi, in caso di crisi aziendale);</p> <ul style="list-style-type: none"> - di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti, che hanno in corso complessi piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati (ulteriore periodo di CIGS fino al 31/12/2024, in deroga ai limiti massimi di fruizione, previa autorizzazione del Ministero del lavoro, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze).
<p>Articolo 1, comma 179 (Misure in materia di congedi parentali)</p>	<p>Viene disposta una modifica al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 T.U. della maternità e della paternità (D.lgs 151/2001) che disciplina il trattamento economico del congedo parentale.</p> <p>La modifica introdotta dalla disposizione in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conferma di un mese indennizzato all'80%; - il riconoscimento dell'indennità del 60% per un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024. <p>Questi mesi possono essere fruiti in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino.</p> <p>Tale disposizione di miglior favore si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità (sia obbligatorio che alternativo) successivamente al 31 dicembre 2023.</p>
<p>Articolo 1, commi 180-182 (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)</p>	<p>Fermo restando l'esonero parziale (6-7%) dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga dall'1/1/2024 al 31/12/2026, alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato e madri di almeno 3 figli, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a loro carico, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Lo stesso esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dall'1/1/2024 al 31/12/2024, anche alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato e madri di due figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Sono, in ogni caso, escluse le lavoratrici domestiche.</p> <p>La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>

<p>Articolo 1, commi 191-193 (Assunzione vittime di violenza nel settore privato)</p>	<p>Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. reddito di libertà, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L’esonero spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi; • in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per 12 mesi, elevati fino a 18 mesi, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato. <p>In fase di prima applicazione, l’esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della richiamata misura nel 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
<p>Articolo 1, commi 198-200 (Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sulle prestazioni sociali nei settori della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave)</p>	<p>Sono definiti, a carico delle Regioni, specifici obblighi di monitoraggio e di rendicontazione al Ministero del lavoro, degli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse assegnate per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) a favore delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità e alle loro famiglie. L’erogazione delle risorse è condizionata all’esito del monitoraggio.</p> <p>Viene, inoltre, introdotto un meccanismo di riassegnazione ai Fondi per l’assistenza alle persone con disabilità grave e per le non autosufficienze delle risorse assegnate e non spese.</p> <p>È prevista, infine, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 1, comma 202 (Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)</p>	<p>Incrementato per l’anno 2024 di Euro 50 milioni il Fondo sociale per la formazione e l’occupazione ai fini del finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.</p>
<p>Articolo 1, commi 205 e 206 (Esclusione dell’Agenzia del demanio dall’ambito di applicazione dei trattamenti ordinario)</p>	<p>Attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 3 del D.Lgs.CPS. n. 869/1947, è stabilita l’esclusione dell’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e, di conseguenza, dal campo di applicazione della CIGO e della CIGS di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.</p>

<p><i>e straordinario di integrazione salariale)</i></p>	
<p><i>Articolo 1, commi 210-216 (Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali)</i></p>	<p>Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno delle persone con disabilità, a decorrere dall'1/1/2024, è istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, le cui risorse saranno destinate a finanziare le seguenti iniziative:</p> <p>a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;</p> <p>b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;</p> <p>c) inclusione lavorativa e sportiva;</p> <p>d) turismo accessibile;</p> <p>e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;</p> <p>f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;</p> <p>g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;</p> <p>h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da ETS o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.</p> <p>Contestualmente sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità; • il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità; • il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare; • il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

4. CRESCITA E INVESTIMENTI

<p>Articolo 1, comma 298 (Destinazione delle risorse non impiegate del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)</p>	<p>Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 per le stesse finalità previste al momento dell’istituzione del Fondo medesimo (incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione).</p>
<p>Articolo 1, commi da 315 a 317 e 322 (Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)</p>	<p>Vengono razionalizzate e stabilizzate, rendendole strutturali, le risorse destinate al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (L. n. 198/2016), ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito per il sostegno dei settori dell’informazione e dell’editoria.</p> <p>Si prevede che, con apposito DPCM, sia annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.</p> <p>Inoltre, attraverso un regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 400/1988, si provvede a ridefinire ed integrare i criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione (D.Lgs n. 70/2017) per incentivare l’occupazione di giornalisti e professionisti, la digitalizzazione dell’informazione e tutelare, nel contempo, anche l’edizione cartacea dei giornali, nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsione, tra i requisiti per l’accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno 4 giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno 2 giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un’informazione di qualità; • valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati ad un’offerta editoriale innovativa; • ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal CCNL del comparto giornalistico; • previsione di criteri premianti per l’assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica

	<p>finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con un'età anagrafica non superiore ai 35 anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale; • previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso; • con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali; • applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; • revisione e razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.
<p>Articolo 1, commi 389-392 e 394-396 (Proroga dello stato di emergenza e attività di assistenza sul territorio nazionale connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)</p>	<p>È prevista un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.</p> <p>Lo stato di emergenza, che, in base alle norme vigenti, è dichiarato fino al 4/3/2023, viene ulteriormente prorogato fino al 31/12/2024.</p> <p>Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome.</p> <p>Infine, in merito ai permessi di soggiorno in scadenza al 31/12/2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga della validità al 31/12/2024; • la possibilità di conversione, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta; • la perdita di efficacia e la revoca, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

<p>Articolo 1, commi 455-463 (Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario)</p>	<p>A favore delle regioni a statuto ordinario caratterizzate da un elevato disavanzo di amministrazione, viene prevista l'erogazione di un contributo a carico del bilancio dello Stato. La liquidazione di tale contributo presuppone la sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della regione, con cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiaria del contributo ad assicurare lo stanziamento di risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo statale da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.</p> <p>Tale operazione può avvenire adottando varie misure, anch'esse da definire, fra le quali è contemplata anche l'istituzione, con legge regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 1, commi 480-483 (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)</p>	<p>I comuni capoluogo di città metropolitana che accedono al contributo dello Stato per il riequilibrio strutturale, possono deliberare l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF anche oltre il limite massimo ordinariamente di 0,8 punti percentuali massimi complessivi. L'incremento non può essere in ogni caso superiore a 0,4 punti percentuali (ossia, anche in tale ipotesi, l'aliquota non potrà eccedere un tetto massimo complessivo che viene fissato in 1,2 punti percentuali).</p>
<p>Articolo 1, comma 520 (Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale)</p>	<p>È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del MEF e dal Ministro del lavoro, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, dall'1/1/2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche tenendo in considerazione il deflatore del prodotto interno lordo (PIL).</p> <p>Si stabilisce che tale Commissione proceda, anche sentiti il CNEL e il Ministro del lavoro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 21 (Entrata in vigore)</p>	<p>La legge di bilancio, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.</p>